

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

---

*Seduta del 23 gennaio 2014*

---

La Camera,

premesso che:

con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge di conversione del decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136, si individuano i comuni oggetto dell'intervento;

la predetta direttiva ha già indicato 57 comuni;

l'indicazione dei predetti 57 comuni lascia dei buchi geografici incomprensibili ed illogici al fine di una corretta attività di monitoraggio e di eventuale bonifica;

trattasi evidentemente di mero errore materiale,

impegna il Governo

a correggere tale errore ed includere tutte quelle aree che sono geograficamente già all'interno dei territori di altri comuni

inclusi nel predetto elenco come dalla direttiva sunnominata ed in particolare ad inserire il comune di San Vitaliano, in provincia di Napoli, che risulta confinante con Marigliano, Scisciano, Nola e Saviano, tutti comuni che rientrano nella direttiva di cui sopra!

9/1885/**1**. Russo, Castiello.

La Camera,

premessso che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuò le aree ex Sin « Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, Pianura, Bacino Idrografico del fiume Sarno ed Aree del Litorale Vesuviano » come di competenza regionale, di fatto declassandole ad aree non più di interesse nazionale;

ritenuto che trattasi di aree tutte largamente comprese nei comuni di cui al comma 1 articolo 1 della presente legge ed ad alto impatto sociale ed ambientale;

valutato indispensabile al fine di una organica azione di monitoraggio, depurazione e bonifica delle aree in oggetto che ci sia un'assunzione di responsabilità nazionale,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa anche amministrativa al fine di riattribuire la responsabilità nazionale alla guida e gestione delle attività necessarie ai fini del programma di bonifica, ai sensi dell'articolo 252, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9/1885/**2**. Castiello, Russo, Tino Iannuzzi, Manfredi, D'Agostino, Antimo Cesaro.

La Camera,

premessso che:

nel corso degli anni precedenti, ed in particolare nell'ambito dello schema Vanoni relativo ai processi di industrializ-

zazione, spesso è stato sottovalutato l'impatto concernente la presenza di industrie « pesanti » in prossimità di centri abitati;

anche per responsabilità pregresse e per una oggettiva diversa sensibilità in materia ambientale anche i piani urbanistici o la realizzazione di insediamenti abitativi è avvenuta in prossimità dei suddetti impianti;

è evidente che oggi lavorazioni impattanti dal punto di vista ambientale finiscono per creare condizioni di criticità tra legittima attività d'impresa e legittimo diritto di residenza;

a tale ragione va dato atto all'esecutivo di un'attenta sensibilità su questi temi che non riguardano solo il caso Ilva o la gergalmente conosciuta « Terra dei Fuochi », ma molte altre realtà in giro per l'Italia legate a tali processi industriali, come ad esempio a Gela, Milazzo, Priolo, Pisticci;

occorre pertanto un impegno strategico di ambientalizzazione di tali realtà urbane e la loro indispensabile riqualificazione anche attraverso processi di delocalizzazione in altre aree;

questo deve avvenire con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati;

sarebbe altresì opportuno che presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si costituisca un'apposita commissione di studio su tali problematiche, con il coinvolgimento dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo;

tali interventi potrebbero trovare una loro adeguata fonte di finanziamento nell'ambito della prossima programmazione dei Fondi UE 2014/2020,

impegna il Governo

a prevedere l'apposita commissione di studio presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed

entro i prossimi 90 giorni, a procedere alla individuazione delle aree di criticità rispondenti alle premesse su cui è possibile porre in essere misure sperimentali di ambientalizzazione e riqualificazione urbana, anche attraverso processi di delocalizzazioni abitative.

9/1885/**3**. Burtone.

La Camera,

premesso che:

l'abbruciamento in campo di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale è una pratica particolarmente diffusa in campo agricolo;

a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha novellato l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 « paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi », se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

per diverse procure, qualora si brucino solo residui vegetali-rifiuti l'ipotesi di reato configurabile dall'articolo 674 del codice penale (Getto pericoloso di cose) concorre con quella dell'illecito smaltimento di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l'assunto interpretativo sta creando grandi difficoltà operative fra gli operatori agricoli specialmente in quelle zone laddove la pratica del bruciare residui vegetali è molto diffusa in quanto sovente vi è una netta contraddizione tra l'orienta-

mento delle procure e le direttive regionali. Occorre perciò fare chiarezza sulle condotte riconducibili all'incenerimento di rifiuti e alla pratica agricola per definire il confine fra le due fattispecie;

la lettura dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fa evincere chiaramente che i residui vegetali non impiegati in processi o metodi controllati per la produzione di energia debbono essere considerati rifiuti ed il loro smaltimento tramite incendio deve essere considerato reato, ma anche che non sussiste reato se si tratta di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi utilizzati in agricoltura. È indispensabile definire «l'utilizzo in agricoltura» di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi escludendo la rilevanza penale della condotta se ricorrono determinate condizioni;

in tal senso la VIII Commissione (Ambiente) ha approvato una risoluzione (la n. 8-00015 del 26 settembre 2013) sull'abbruciamento dei residui vegetali che ha impegnato il Governo ad assumere iniziative normative, anche urgenti, al fine di escludere dall'applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la paglia, gli sfalci, le potature, nonché i materiali agricoli naturali non pericolosi, mettendo in condizione le piccole imprese agricole di poter smaltire autonomamente detto materiale mediante pratiche agricole ordinarie;

a tutt'oggi nessuna iniziativa è stata assunta,

impegna il Governo:

ad assumere con urgenza iniziative normative che modifichino la normativa in materia sulla base dell'assunto che:

1) non costituisce incenerimento di rifiuti, ma utilizzazione in agricoltura l'abbruciamento controllato in sito di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale

agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica agronomica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi incontrollati o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali;

2) tali abbruciamenti sono consentiti alle seguenti condizioni: *a)* che l'abbruciamento sia effettuato entro adeguate distanze dal luogo di produzione del materiale; *b)* che le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sullo stesso terreno; *c)* che lo spessore delle ceneri distribuite non superi determinate altezze nel caso di triturazione e nel caso di ceneri; *d)* che la formazione di cumuli sia consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego; *e)* che siano rispettate le norme contro gli incendi boschivi; che il terreno interessato dall'abbruciamento al momento della condotta e comunque negli anni precedenti, non sia o non sia stato interessato da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

9/1885/4. Carrescia, Mazzoli.

La Camera,

premesso che:

la « Terra dei fuochi » rappresenta la sintesi metaforica dello scempio del territorio campano lungo l'arco di un ventennio;

il decreto-legge in esame prevede iniziative tese al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e di prevenzione del territorio;

tali iniziative sono mirate anche alla mappatura del territorio per l'individuazione di aree potenzialmente inquinate al fine di poter avviare le attività di bonifica delle stesse, tutelare la salute pubblica ed evitare che situazioni di inquinamento vadano a gravare sulla produzione agricola;

senza avere una mappa particolareggiata dei siti sarà impossibile avviare le iniziative di bonifica integrale delle aree interessate e poter identificare e isolare le aree inquinate, dedicandole alle colture non alimentari;

è importante, ai fini della ripresa economica del territorio, riconvertire le aree non più coltivabili a diverse destinazioni economico-produttive,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di completare la mappatura dei terreni inquinati al fine di una loro destinazione ad aree « *no food* » e convertire parte dei siti contaminati in aree produttive ad alta sostenibilità ambientale, in una prospettiva di sviluppo fondata sulla *green economy*, anche attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici.

9/1885/5. Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali. La tutela della salute in Campania deve essere perseguita esclusivamente attraverso vie ordinarie piuttosto che ricorrendo a commissariamenti che rappresentano l'emblema del fallimento e hanno condotto ad una caduta verticale della credibilità delle istituzioni per i cittadini. I commissariamenti, infatti, da un lato tendono a dilatare *sine die* i tempi di risoluzione delle problematiche per le quali sono istituiti, dall'altro deresponsabilizzano i soggetti istituzionali ordinariamente competenti. Il contributo che lo Stato deve dare va pertanto necessariamente improntato all'affrancamento ed al supporto dei soggetti territoriali con competenza ordinaria, piuttosto che alla sostituzione agli stessi, in modo che possano perseguire, attraverso le più celeri ed efficaci modalità, la riso-

luzione della problematica e sviluppare le competenze utili;

è necessario, rispetto al caso della Terra dei fuochi, cambiare passo, per ridare futuro ai territori della Campania saccheggianti dall'ecomafia e restituire speranza a chi è impegnato a salvaguardare e promuovere l'economia pulita e di qualità dell'intero territorio regionale;

è un impegno che si assume anche il Presidente Napolitano scrivendo a Don Patriciello. « La serietà del fenomeno non può permettere di abbassare la guardia... a tutti i livelli di governo, occorre operare con gli interventi necessari »;

occorre cambiare passo e assumersi responsabilità concrete, con tempi precisi, con obiettivi chiari. Fino ad oggi abbiamo assistito ad una estrema dilatazione dei tempi di esecuzione degli interventi e nonostante il decreto-legge abbia termini stringenti, occorre che vi sia piena consapevolezza che è praticamente impossibile che si possa giungere in 60 giorni all'individuazione e delimitazione dei terreni agricoli prioritari che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare;

per questo è necessario che il testo in esame preveda anche iniziative di riduzione del rischio sanitario che abbiano efficacia a breve termine. In questa chiave si dovrebbe prevedere in chiave integrativa un intervento strutturato e diffuso d'informazione in favore della collettività interessata dalla problematica, definendo linee d'indirizzo di carattere comportamentale, inerenti le abitudini alimentari o gli stili di vita al fine di minimizzare le possibilità di trasmigrazione degli inquinanti fino all'uomo. In questo senso dovranno essere previsti anche mezzi e occasioni di partecipazione dei cittadini sia nella fase di elaborazione dei diversi programmi d'intervento che durante la loro realizzazione;

nella terra dei fuochi si muore troppo, non solo per responsabilità della Camorra. In quella che ormai chiamano



tutti Terra dei fuochi, nella zona di Giugliano, Afragola, Succivo, Caivano e Marcianise, dove le fiamme si levano improvvisamente, specie di notte, diffondendo fumo e fetore, consumando scarti d'ogni tipo e speranze, si muore in misura anomala. In quei terreni gravidi di rifiuti industriali, tossici e nocivi, i prodotti agricoli non sono sicuri e i tumori si diffondono insieme ad altre malattie. Che in quei 24 chilometri quadrati si muoia in maniera abnorme è un dato di fatto che nessuno nega, ma si cerca di glissare sul nesso di causalità;

un primo risultato positivo ottenuto con il decreto-legge è rappresentato dall'emendamento che stanZIA 50 milioni di euro per offrire *screening* gratuiti alla popolazione dei siti inquinati di Campania e Puglia. « È un importante miglioramento del provvedimento », così come ha anche osservato il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute nella tutela complessiva della salute dei cittadini con iniziative di formazione-informazione della popolazione, per una più efficace prevenzione attraverso stili di vita consapevoli dei rischi concreti che i cittadini di quella zona oggi corrono, anche attraverso i fondi dello *screening*, attivando quanto prima non solo misure di diagnosi precoce, ma anche un servizio di interventi di cura di alta qualità, risparmiando inutili e pesanti burocratizzazioni, abbattendo le liste di attesa e garantendo ai cittadini tutte le cure di cui hanno bisogno, incluse quelle palliative.

9/1885/6. Binetti.

La Camera,

premesso che:

il Sito di Massa Carrara è stato individuato come SIN ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e perimetrato con

decreto ministeriale del 21 dicembre, con una estensione di circa 1.648 ettari;

la Z.I.A (Zona Industriale Apuana) comprende un territorio di 724 ettari, posto a soli 2 chilometri dal mare e a breve distanza dai due centri urbani di Massa e Carrara. Dal 1938 fino agli anni Novanta, in tale area si sono avvicendati i principali gruppi industriali pubblici e privati nel settore chimico, siderurgico, meccanico e metalmeccanico (Montedison, Farmoplant, Enichem, Dalmine, Olivetti ed altri) ed attualmente è caratterizzata dalla presenza di oltre 600 piccole imprese operanti in diversi settori;

i numerosi e significativi superamenti della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) riscontrati riguardano sostanze ascrivibili alle attività delle industrie pubbliche e private operanti fino agli anni Novanta, periodo a decorrere dal quale si è avviata la deindustrializzazione della ZIA;

in data 28 maggio 2007 è stato sottoscritto l'accordo di programma « Per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara » tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, i Comuni di Massa e di Carrara e l'ARPAT;

dopo la conferenza dei servizi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'agosto scorso, buona parte del territorio, in precedenza soggetto al SIN (Sito di bonifica d'Interesse Nazionale) passa sotto la competenza regionale, tuttavia rimangono di competenza SIN due aree del Comune di Massa, l'area *ex* Farmoplant e l'area *ex* Bario e due aree del Comune di Carrara, l'area *ex* Enichem e l'area *ex* Ferroleghie;

a tutt'oggi, a distanza di più di 15 anni dalla individuazione dell'area SIN di Massa Carrara, non risultano ancora stanziati, neanche parzialmente, risorse per l'attuazione del citato accordo di programma del 28 maggio 2007,

impegna il Governo

a provvedere all'individuazione delle risorse necessarie, almeno, per l'avvio delle operazioni di bonifica delle aree nei comuni di Massa e di Carrara, per le parti rimaste sotto la competenza nazionale.

9/1885/7. Rigoni.

La Camera,

premessi che:

per effetto dell'articolo 1, comma 3, del decreto di Riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, convertito in legge con la legge 24 dicembre 2012, n. 231, ogni trimestre i tecnici di ISPRA ed ARPA Puglia si recano nello stabilimento siderurgico Ilva per verificare lo stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal riesame dell'AIA: l'ultima ispezione è avvenuta il 3 e 4 dicembre scorsi, mentre le precedenti si sono svolte il 5-6-7 marzo, il 28-29-30 maggio e il 10-11 settembre dello scorso anno;

i tecnici hanno riscontrato diverse violazioni, segnalate all'azienda ed al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito delle quali sono state inviate delle diffide ad adempiere precisamente: il 14 giugno, il 22 luglio e il 21 ottobre;

secondo quanto disposto sia dal Codice Ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che dal riesame AIA e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sarebbero dovute essere comminate delle sanzioni nei confronti dell'azienda, il cui importo avrebbe potuto raggiungere come tetto massimo, il 10 per cento del fatturato;

tali sanzioni nello specifico non sono mai state comminate in quanto così come prevede la legge 4 agosto 2013, n.89, la progressiva adozione delle misure indicate nelle prescrizioni AIA è affidata al commissario straordinario, è altrettanto vero però che quella stessa legge ha previsto la nomina da parte del ministero

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di tre esperti, a cui è stato affidato il compito di redigere un piano di lavoro che rimodulasse la tempistica della realizzazione delle prescrizioni stesse. Le procedure di approvazione del predetto piano sono state modificate dal decreto-legge oggi all'esame dell'Aula;

al fine di dirimere la situazione di cui sopra con il decreto-legge n. 136 del 2013 si prevede all'articolo 7 lettera f), tra le altre cose, che non ci sarà «nessuna sanzione speciale per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale dell'Ilva se vengono rispettate le prescrizioni dei piani ambientale e industriale, nonché la progressiva attuazione dell'Aia »;

il Governo ha chiarito poi all'articolo 7 lettera d), che integra le previsioni dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, che «la progressiva adozione delle misure» è intesa nel senso che la stessa è rispettata se la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento «non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale» e se «alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni »;

di conseguenza ciò che conta sarà «dimostrare» di aver avviato l'80 per cento degli interventi, senza priorità alcuna sull'importanza degli stessi e sull'effettiva conclusione. Inoltre, le sanzioni riferite ad atti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, ricadranno sulle «persone fisiche che abbiano posto in essere gli atti o comportamenti», i Riva, e non saranno poste a carico dell'impresa commissariata «per tutta la durata del commissariamento »;

con riferimento alla responsabilità ambientale la Commissione europea ha

avviato, già a settembre del 2013, una procedura di infrazione (n. 2177/2013) nei confronti dell'Italia in particolare ad avviso della Commissione risulta evidente che lo stabilimento siderurgico di Taranto è gestito in violazione dell'articolo 14, lettera a) della direttiva 96/61/Ce, a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione;

la consapevolezza delle autorità italiane in ordine ai pericoli legati all'attività dell'Ilva è ulteriormente dimostrata, a parere della Commissione, dal fatto che con il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 si è stabilito di nominare un commissario straordinario per oggettivi pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute;

le violazioni dell'Italia, sempre ad avviso della Commissione, ineriscono anche all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IPPC secondo la quale gli Stati membri devono garantire che gli impianti siano gestiti in modo da evitare fenomeni di inquinamento atmosferico;

infine risulterebbe la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva sulla responsabilità ambientale,

impegna il Governo

in sede di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti per fronteggiare emergenze ambientali e industriali a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti urgenti che prevedano misure concrete per ridurre l'impatto ambientale dell'attività produttiva in conformità alle prescrizioni della Commissione in materia di emissioni industriali e di responsabilità ambientale.

9/1885/8. Labriola.

La Camera,

premesso che:

la Puglia è una regione che affronta situazioni di emergenza idrica dovute alle

modeste precipitazioni e, conseguentemente, alla mancanza di corsi d'acqua adeguati all'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

nel corso degli anni, a queste criticità si sono aggiunti altri fattori di rischio: gli elevati valori di evaporazione favoriti dal clima e una non piena consapevolezza, da parte degli enti gestori e della società civile, della necessità di amministrare questa risorsa in maniera accorta nel rispetto dei diversi usi cui era destinata;

lo stabilimento Ilva di Taranto per l'uso industriale, consuma enormi quantitativi di acqua dalle seguenti fonti:

a) Mar Piccolo: nel solo 2007 oltre 1,2 miliardi di metri cubi di acqua sono stati prelevati dal Mar Piccolo di Taranto per mezzo di idrovore che la incanalano l'acqua in condotte che passano al di sotto del quartiere Tamburi di Taranto. Il cedimento della parte superiore di una di queste condotte causò nel 2012 una voragine in Piazza Archimede in cui precipitò un furgoncino in sosta mentre si svolgeva il consueto mercato rionale causando tre feriti. Secondo lo studio del dipartimento di idraulica civile del Politecnico di Bari analizzato e citato nel decreto di sequestro del maggio 2013 da parte del GIP Todisco, si apprende che il flusso d'acqua degli scarichi Ilva in Mar Grande, combinato con l'effetto dell'idrovora che preleva l'acqua da Mar Piccolo, condiziona la circolazione idrica in tutto il bacino, determinando la possibilità che gli inquinanti scaricati nel canale arrivino, tramite l'effetto del vento e delle maree, in quindici giorni nel primo seno del Mar Piccolo e qualche giorno dopo nel secondo seno;

b) falde idriche: attualmente contaminate dalle attività antropiche e sottoposte a grave stress idrico e contaminazione salina per via del forte emungimento dei pozzi di cui solo l'Ilva è autorizzata mediante concessioni quinquennali dalla Regione Puglia a prelevare circa 22 milioni di metri cubi all'anno (somma dei volumi

idrici dovuti alle concessioni da pozzi per ILVA e pubblicate come documentazione del gestore) dall'acquifero della Murgia Tarantina.

c) fiumi Tara e Fiumetto: sulla base di quanto pubblicato dal Ilva per l'anno 2007 e presente sul sito del Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura per l'AIA, si apprende che dal fiume Tara sono stati prelevati circa 16 milioni di metri cubi annui mentre le autorizzazioni rilasciate dall'ente per l'irrigazione di Bari nel 1991 permetterebbero un emungimento fino a un massimo di 47 milioni di metri cubi. Dal Fiumetto si consumano 5 milioni circa di mc/a mentre le autorizzazioni del Ministero Lavori Pubblici del 1994 permetterebbero un consumo fino a 15 milioni di mc/a;

d) acqua potabile; dalle acque dell'invaso di Monte Cotugno in Basilicata, cosiddetta « acqua Sinni », che è anche una delle fonti direttamente coinvolte nell'approvvigionamento potabile, utilizzando nel 2010 circa 7,5 milioni di metri cubi ma secondo l'Accordo di Programma, l'Ilva è autorizzata a prelevare fino a 18 milioni di metri cubi all'anno;

è stato previsto da tempo dalla regione Puglia, l'intervento di adeguamento per il riutilizzo dei reflui degli impianti di depurazione « Bellavista » e il « Gennarini » con riutilizzo per uso industriale da parte dell'ILVA di Taranto,

impegna il Governo

a vietare entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, l'approvvigionamento di acqua potabile per uso industriale, ossia l'approvvigionamento dall'« acqua Sinni » ad ILVA spa e ad ogni altra azienda attiva nel SIN di Taranto.

9/1885/9. D'Ambrosio.

La Camera,

premesso che:

visto l'articolo 1 del decreto-legge del 4 giugno 2013, numero 61 « Nuove

disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. » che disciplina il Commissariamento straordinario per gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

visto gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo del 8 luglio 1999, n.270 « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 270 » che disciplinano rispettivamente la nomina del commissario straordinario e i criteri per la scelta dei commissari e degli esperti;

la figura dei Commissari straordinari per gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale non è stata ancora disciplinata in merito ai criteri di nomina, di incompatibilità e di decadenza,

impegna il Governo

a regolare con provvedimento entro quindici giorni dalla legge di conversione del decreto-legge, i criteri di nomina, incompatibilità e decadenza dei Commissari e/o dei sub Commissari di stabilimenti di interesse strategico nazionale, in linea con agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo del 8 luglio 1999, n. 270.

9/1885/**10**. De Lorenzis.

La Camera,

premesso che:

a causa della gravissima situazione di degrado ambientale, il sito dello Stabilimento « Stoppani » di Cogoletto è stato inserito, con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 – Regolamento recante « Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale », tra i siti di rilievo nazionale (S.I.N.), ai fini della bonifica; con decreto ministeriale 8 luglio 2002 è stata decretata la perimetrazione del S.I.N. di « Cogoletto – Stoppani »;

a fronte delle reiterate inadempienze della Società Immobiliare Val Le-



rone S.p.A., su richiesta della regione Liguria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2006, è stato decretato lo stato di emergenza per il sito ex Stoppani e con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, è stato nominato un Commissario governativo con poteri straordinari per l'esecuzione dei primi interventi urgenti per il superamento dell'emergenza stessa;

la struttura Commissariale si è sostituita al fallimento nell'esecuzione degli interventi, con oneri a carico dello stesso fallimento consentendo il proficuo svolgimento degli interventi per la messa in sicurezza d'emergenza dell'area, propeedeutici all'esecuzione delle operazioni di bonifica, e, dall'altro lato, ha garantito ai lavoratori, già dipendenti dell'Immobiliare Val Lerone, di continuare la propria attività, con il mantenimento dei livelli retributivi già in godimento;

il Commissario delegato si è sostituito in danno con proprie ordinanze nn. 83/07, 89/07 e 128/07 per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza relativi alla gestione della falda, allo smaltimento dei rifiuti speciali, alla decontaminazione da amianto, alla decontaminazione e demolizione delle strutture ed alla caratterizzazione di Pian Masino;

in data 31 luglio 2008 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Cogoleto, Comune di Arenzano e Commissario Delegato (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5/12/2006) per la riqualificazione dell'area « Stoppani » con cui, in via preliminare è stata definita la possibilità di sviluppare all'interno delle aree le seguenti attività:

a) polo nautico, nell'area non interessata da praterie di posidonia, in qualità di approdo ed in modo tale da tutelare l'estensione delle spiagge sia a ponente che a levante;

b) attività turistico-ricettive-sportive e del tempo libero in sponda destra e sponda sinistra al torrente Lerone;

c) attività produttive ed artigianali prevalentemente nautiche in sponda destra e sinistra del Torrente Lerone;

d) viabilità e parcheggi di supporto alle aree;

i principali interventi eseguiti nel SIN « Ex Stoppani » sono stati:

la rimozione, confezionamento e smaltimento dei rifiuti già posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria (Ordinanza 83/07);

la conclusione della decontaminazione da Amianto ed acquisizione da parte della struttura Commissariale delle certificazioni di avvenuto smaltimento e di idoneità al riutilizzo delle Aree da parte della competente ASL; il completamento delle demolizioni dell'Area Sud dello Stabilimento (intervento conclusosi nel mese di giugno 2009);

l'avvio a smaltimento del Solfato Giallo (rifiuto pericoloso);

le parziali demolizioni (*decommissioning*) dell'Area Nord (parte A fase 1) relative alle strutture maggiormente pericolanti dell'Ex Stabilimento;

l'ultimazione e messa in servizio il nuovo impianto ECO1 con cui viene garantita H24 il mantenimento dell'attività di messa in sicurezza di emergenza della falda attraverso l'emungimento ed il trattamento delle acque di falda;

la conclusione del rifacimento del muro di contenimento in c.a. di Pian Masino comprensiva di prime misure di messa in sicurezza della falda;

l'ultimazione in data 15 aprile 2011 dei lavori di bonifica degli arenili di Arenzano e Cogoleto compresi nella perimetrazione del S.I.N. di « Cogoleto Stoppani » a seguito dei quali la regione Liguria, con D.G.R. n. 1170 del 5 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole alla proposta di deperimetrazione degli arenili stessi al fine

del suo inoltro al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

l'ultimazione nel mese di maggio 2013 dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa e di completamento canale gronda della Discarica di Molinetto;

a seguito dello stanziamento di circa 4,23 milioni di euro da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e della Regione Liguria (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2013), è stata finanziata la concessione di lavori, il cui progetto e relativo quadro economico sono stati approvati nel mese di dicembre dal Commissario delegato, inerente:

l'adeguamento ai disposti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 della discarica di Molinetto, il conferimento alla stessa dei rifiuti in deposito presso l'area di Pian Masino (crostoni prelevati dagli arenili), per la quale è stata conclusa la conferenza dei servizi, e la chiusura dell'impianto;

la demolizione delle strutture in grave degrado con elevato rischio di crollo e con gravi ripercussioni all'esterno dell'ex Stabilimento (Area Nord – fase A);

per quanto attiene la bonifica dei suoli e della falda sono stati eseguiti studi e sondaggi propedeutici e che la progettazione definitiva potrà essere predisposta solo in esito a sondaggi sotto alle strutture in corso di demolizione;

preso atto dello stato in cui ancora oggi versa il sito determinando una criticità non solo di natura ambientale ma anche di tipo sanitario a causa dell'esposizione della popolazione alla contaminazione ambientale con elevati valori di cromo esavalente e nichel;

in particolare per quanto riguarda il litorale di Cogoleto, fronte ex stabilimento Stoppani, un arenile di circa mq. 10.000, denominata area Ex Envireg, ed altamente inquinata da metalli pesanti (cromo esavalente, nichel, ed altri) in cui vige il divieto di accesso e di balneazione

che deve essere ancora oggetto di caratterizzazione e di bonifica ed il cui costo è stimato in circa 20 milioni di euro. Che per poter avviare gli interventi di ripristino ambientale e di bonifica, sono necessari ai fini di completare la messa in sicurezza di emergenza, oltre al mantenimento del funzionamento H24 dell'impianto di trattamento Acque di Falda, ulteriori finanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente (quantificati in circa 12/14 milioni di euro) per consentire la realizzazione delle seguenti attività:

smaltimento dei rifiuti pericolosi non conferibili alla discarica di Molinetto;

completa demolizione delle strutture residuali dell'ex Stabilimento (Area nord fase B);

demolizione delle vecchie linee « Eco 1 » e « Eco 2 » e implementazione della linea di emergenza del sistema di Trattamento Acque di Falda (TAF);

caratterizzazione dell'area dell'ex stabilimento (sponda destra del Torrente Lerone),

impegna il Governo

a sostenere l'ulteriore onere finanziario quantificato in circa 10/14 milioni di euro, relativo al completamento della messa in sicurezza di emergenza, oltre al mantenimento del funzionamento H24 dell'impianto di trattamento Acque di Falda, consentendo quindi la completa demolizione delle strutture, la caratterizzazione dell'area dell'ex stabilimento ed il superamento dello stato emergenziale relativo alla tutela ambientale e sanitaria, in modo da avviare la fase progettuale e le relative attività di bonifica del sito.

9/1885/11. Basso, Mariani, Tullo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento introduce, anche a seguito delle modifiche intervenute nel corso del suo esame in Commissione, mi-

sure volte a garantire un efficace contrasto all'illegalità, maggiori tutele per l'ambiente e per la salute dei cittadini, nonché risorse per le bonifiche;

tra le novità di maggior rilievo introdotte si rilevano sia la possibilità di utilizzare per le bonifiche dei terreni inquinati anche gli illeciti proventi dei delitti ambientali compiuti in Campania che l'impiego dell'Esercito per contrastare più efficacemente l'illegalità e le ecomafie;

anche se non nei termini e nelle dimensioni rilevate nella cosiddetta Terra dei Fuochi, negli ultimi anni nella regione Lazio, e soprattutto nel Basso Lazio, si è registrato un continuo aumento di inchieste e ritrovamenti di discariche illegali in cui sarebbero stati sversati rifiuti di ogni specie e di ignota origine;

in una intervista a Sky Tg24 il pentito Carmine Schiavone ha dichiarato che tanta gente è destinata a morire a causa dei rifiuti tossici che giacciono nel sottosuolo del Basso Lazio, oltre che della Campania. I rifiuti venivano scaricati da camion e gettati nei campi e nelle cave di sabbia, ha raccontato il pentito ed il motivo del suo ravvedimento sarebbe proprio legato alle evidenti conseguenze per la salute delle persone, soprattutto bambini, causate da quella attività illecita,

impegna il Governo

ad intervenire, anche con iniziative di tipo normativo, in tempi rapidi al fine di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento anche a quelle aree territoriali contigue alla Regione Campania, in particolare alla regione Lazio, in cui le indagini svolte e quelle in corso hanno portato al ritrovamento di siti e discariche illegali in cui sono stati sversati rifiuti tossici nell'arco degli ultimi anni.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge n. 136 del 2013 rappresenta il quinto decreto d'urgenza finora emanato dal Governo per cercare di superare la situazione di emergenza ambientale nell'area di Taranto, collegata alle vicende dello stabilimento ILVA;

l'articolo 7 del disegno di legge in esame modifica la procedura di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto e definisce i presupposti per la progressiva attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) da parte del Commissario straordinario;

in particolare, la lettera b) incide sulla portata del Piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'A.I.A., disponendo che il decreto di approvazione del piano costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima, estendendo altresì la portata della norma dettata dal terzo periodo del comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 all'intera A.I.A.;

sul funzionamento dell'ILVA di Taranto, a seguito dell'avvio di una procedura EU Pilot conclusasi negativamente, la Commissione europea ha aperto ufficialmente il 26 settembre 2013 una specifica procedura di infrazione (n. 2177 del 2013), a causa del mancato rispetto da parte dell'Italia della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale;

nello specifico, la Commissione europea ha dichiarato la messa in mora dell'Italia per violazione della direttiva IPPC avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato 1 della direttiva 2008/1/CE, nonché per il mancato rispetto della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale;

dalle osservazioni formulate dalla Commissione europea, risulta chiaramente come lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto sia gestito in violazione di nume-

rose prescrizioni dell'AIA e come l'attività produttiva dello stabilimento abbia comportato e comporti oggettivamente tuttora pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale,

impegna il Governo

a trasmettere, a seguito della sua approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il decreto di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, completo di tutti gli allegati, alla Direzione generale ambiente della Commissione europea presso cui pende la procedura di infrazione n. 2177 del 2013 relativa al funzionamento dell'ILVA di Taranto, al fine di assicurare che il suddetto decreto ministeriale di approvazione del piano ambientale, configurandosi esso stesso, secondo le disposizioni del decreto come « integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale », venga portato all'attenzione delle competenti strutture comunitarie, per prevenire eventuali rilievi e contestazioni da parte della Commissione europea ed accelerare altresì i tempi di aggiornamento periodico degli elementi informativi delle competenti strutture comunitarie in materia ILVA di Taranto.

9/1885/**13**. Spessotto.

La Camera,

premesso che l'articolo 1 del decreto-legge disciplina la procedura della mappatura dei terreni della cosiddetta « Terra dei fuochi », affidando all'ISPRA e all'ARPA Campania lo svolgimento delle indagini tecniche, sulla base di direttive interministeriali che dovranno stabilire indirizzi comuni e priorità, anche facendo riferimento a strumenti di telerilevamento;

ritenuto che occorre effettuare indagini effettive sulle aree inquinate per ga-

rantire la congruità dei terreni e delle falde idriche per la coltivazione di prodotti alimentari; occorre effettuare sondaggi, scavi, perforazioni, carotaggi, analisi fisiche e chimiche dei campioni di suolo e delle acque di falda per poter acquisire la giusta conoscenza dello stato di fatto,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza per l'effettiva attuazione di indagini dirette e caratterizzazioni ambientali sui territori inquinati, al fine di garantire la congruità dei terreni e delle falde idriche per la coltivazione di prodotti alimentari, a tutela della salute dei cittadini sul territorio nazionale.

9/1885/**14**. Matteo Bragantini.

La Camera,

premesso che l'articolo 1 del decreto-legge disciplina la procedura della mappatura dei terreni della cosiddetta « Terra dei fuochi », affidando all'ISPRA e all'ARPA Campania lo svolgimento delle indagini tecniche, sulla base di direttive interministeriali che dovranno stabilire indirizzi comuni e priorità;

ritenuto che occorre garantire controlli serrati sul territorio perché, da quanto emerso dalle telecamere di videosorveglianza già installate, i roghi continuano con fuochi applicati anche da gente comune;

ritenuto, altresì difficile far cambiare vita e costume ad una società che da anni ha maltrattato la propria terra o far riformare il comportamento degli amministratori che da anni hanno trascurato il proprio territorio e hanno permesso l'inquinamento di terreni agricoli fertili, il tombamento e l'incendiamento di rifiuti;

considerato che l'allarme sociale provocato dalla pericolosità dei prodotti agroalimentari campani interessa l'intero Paese poiché ne va di mezzo la salute dei cittadini, non solo della Regione Campania



ma di tutti; infatti, la distribuzione commerciale dei prodotti e la movimentazione delle merci avviene attraverso canali complessi e diversificati che nella nostra epoca è impossibile limitare e circoscrivere,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza per l'effettiva attuazione della sorveglianza e dei controlli sui terreni inquinati, anche mediante sistemi di videosorveglianza, al fine di garantire il cessare dei roghi e il divieto di coltivazione di prodotti alimentari sui terreni perimetrati, a tutela della salute dei cittadini sul territorio nazionale.

9/1885/**15**. Buonanno.

La Camera,

premesso che l'articolo 5, comma 5 del decreto in esame dispone la proroga delle gestioni commissariali relative rispettivamente a Giugliano e Laghetti di Castelvolturmo ed a Cogoleto, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012;

considerato che tali gestioni commissariali si prorogano di anno in anno, rispettivamente dal 2010 e dal 2006, senza evidenziare plausibili motivazioni di necessità e urgenza e senza rendicontare gli interventi già effettuati durante gli anni delle gestioni commissariali,

impegna il Governo

prima di prevedere ulteriori proroghe di gestioni commissariali in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012, a disporre la rendicontazione degli interventi e delle risorse utilizzate durante gli anni delle gestioni commissariali.

9/1885/**16**. Busin.

La Camera,

premessò che l'articolo 5 comma 1 del decreto in esame prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle attività amministrative e contabili dell'unità Tecnica Amministrativa per i rifiuti della Regione Campania (UTA), operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

preso atto che tale unità è subentrata nelle attività delle « Unità stralcio » e « Unità operativa », istituite dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, fino al 31 gennaio 2011, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania;

considerato la proroga prevista dall'articolo 5, comma 1, comporta ritardi al ritorno alla gestione ordinaria dei rifiuti nella Regione Campania,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per garantire il completamento delle attività dell'unità Tecnica Amministrativa per i rifiuti della Regione Campania (UTA) nei termini previsti dal presente decreto, allo scopo di chiudere definitivamente l'emergenza rifiuti della Regione Campania e non prevedere ulteriori proroghe.

9/1885/**17**. Caparini.

La Camera,

premessò che l'articolo 5 comma 2 del decreto in esame delega il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, a modificare la disciplina, la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'unità Tecnica Amministrativa per i rifiuti della Regione Campania

(UTA), a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali esistenti;

considerato che la relazione tecnica non fornisce chiarimenti relativamente ai limiti di organico dell'UTA, nell'ambito dei quali si provvederà a definire la disciplina dell'Unità Tecnica Amministrativa, e alle risorse giacenti sulle contabilità speciali,

impegna il Governo

affinché la riorganizzazione della composizione, funzionamento e trattamento economico dell'unità Tecnica Amministrativa per i rifiuti della Regione Campania (UTA), come prevista dall'articolo 5 comma 2 del presente decreto, non si traduca in aumenti degli emolumenti e del personale di tale Unità.

9/1885/**18**. Fedriga.

La Camera,

premesso che l'articolo 3 del decreto in esame affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cosiddetta « terra dei fuochi », attraverso l'introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale (cosiddetto Codice ambientale) di una specifica fattispecie di reato, relativa alla « combustione illecita di rifiuti », che si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006);

tenuto conto che il reato della « combustione illecita di rifiuti » era fino ad oggi assente dall'ordinamento;

considerato che non risulta chiara l'esclusione dalla sanzione penale delle attività di combustione controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o giardini, secondo normali pratiche e

consuetudini tradizionalmente osservate nell'attività di coltivazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché sia chiarita inequivocabilmente la differenza tra le attività illecite di combustione dei rifiuti e le attività di combustione controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o giardini, secondo normali pratiche e consuetudini tradizionalmente osservate nell'attività di coltivazione.

9/1885/**19**. Invernizzi.

La Camera,

premesso che l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto in esame, nell'ambito della suddivisione del Fondo Unico giustizia, ai fini della bonifica dei siti inquinati della regione Campania, prevede una norma speciale per l'assegnazione a tale scopo dei proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata a seguito dello svolgimento di processi per traffico e smaltimento illegale di rifiuti, relativi a delitti commessi nella medesima regione;

considerato che analoghe disposizioni occorre prevedere per la bonifica di tutti i siti inquinati sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché sia ristabilita una procedura omogenea su tutto il territorio nazionale per la destinazione alle bonifiche dei siti inquinati dei proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, a seguito dello svolgimento di processi per traffico e smaltimento illegale di rifiuti.

9/1885/**20**. Borghesi.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 1 e 2 del decreto in esame individuano procedure, azioni e

interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;

l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto;

oltre a Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN) che, per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza di quello di Taranto;

i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate;

i SIN nazionali, perimetrati dal 1998, hanno una estensione che ricopre circa il 3 per cento del territorio nazionale. I Comuni inclusi nei Sin sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Tali Siti di carattere nazionale differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può avvalersi anche dell'ISPRA, delle ARPA regionali e dell'ISS (istituto superiore di sanità) ed altri soggetti;

lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, ha riconosciuto che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma *ad hoc* sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti; il ripristino ambientale dei SIN avrebbe, oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale, in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle

passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili, favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli *iter* procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo

a valutare la necessità di definire insieme alle regioni, un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN contenente impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per avviare le attività di ripristino ambientale e che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità.

9/1885/**21**. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 1 e 2 del decreto in esame individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;

l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto;

oltre a Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i 57 siti del « Programma nazionale di bonifica » comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di ri-

conversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello di « Venezia (Porto Marghera) », caratterizzato da un forte inquinamento da idrocarburi;

il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, dirette alla bonifica o alla messa in sicurezza del sito di « Venezia (Porto Marghera) ».

9/1885/**22**. Pratavia.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 1 e 2 del decreto in esame individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;

l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto;

oltre a Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i 57 siti del « Programma nazionale di bonifica » comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello dell'area della Seveso, caratterizzato da un forte inquinamento da diossina;

infatti, il 10 luglio 1976 l'area di Seveso e di alcuni comuni vicini fu contaminata da una nube tossica contenente elevate quantità di diossina sprigionatasi in seguito ad un incidente verificatosi presso gli impianti chimici della società elvetica ICMESA, appartenente al gruppo Givaudan-La Roche; tale incidente ha richiesto l'evacuazione di una parte consistente degli abitanti; per questo incidente il nome di Seveso è legato alla direttiva europea 96/82/CE, e successive modificazioni, che impone il censimento di tutti i siti industriali ad alto rischio;

dagli anni Ottanta è in atto un'azione di bonifica del fiume Seveso, con la costruzione di depuratori, anche con risorse statali, ai fini della messa in sicurezza dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale « Lambro-Olona-Seveso », nell'ambito dei programmi triennali del



Ministero dell'ambiente per l'azione pubblica e per la tutela ambientale;

il ripristino ambientale dell'area di Seveso avrebbe, oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, dirette alla bonifica o alla messa in sicurezza dell'area di Seveso.

9/1885/**23**. Grimoldi.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 1 e 2 direttiva europea 96/82/CE individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;

l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i 57 siti del « Programma nazionale di bonifica » comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate;

tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientra anche quello del Casale Monferrato nella Provincia di Alessandria, caratterizzato da un forte inquinamento da amianto;

infatti, benché sin dal 1962 fosse noto in tutto il mondo che la polvere di amianto, generata dall'usura dei tetti e usata come materiale di fondo per i selciati, provoca, oltre che alla classica asbestosi, anche una grave forma di cancro, il mesotelioma pleurico, a Casale Monferrato (Alessandria), e ad altre parti del Paese aziende come la Eternit continuarono a produrre manufatti sino al 1986;

in particolare a Casale Monferrato i morti e i contaminati da amianto sono migliaia, anche perché lo stabilimento disperdeva con potenti aeratori la polvere di amianto in tutta la città, causando la contaminazione anche di persone non legate alle attività produttive dell'Eternit. Soltanto nel periodo 2009-2011 nella città monferrina ci sono stati 128 nuovi casi di persone ammalate; la malattia ha un periodo di incubazione di circa 30 anni e pertanto si trovano attualmente in pericolo tutti coloro che fino alla fine degli anni Ottanta risiedevano in zone limitrofe contaminate dalle polveri;

attualmente l'azienda risulta fallita presso il Tribunale di Genova ed il Comune di Casale Monferrato sta spendendo milioni di euro per la bonifica del sito. Nella zona di Casale Monferrato e nell'intera Provincia di Alessandria si contano circa 1.800 morti per esposizione ad amianto, morti avvenute perlopiù in silenzio,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, dirette alla bonifica o alla messa in sicurezza dell'area di Casale Monferrato nella provincia di Alessandria.  
9/1885/**24**. Allasia.

La Camera,

premessso che:

l'articolo 1 del decreto in esame prevede il coinvolgimento dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura assegnando a tale Agenzia ulteriori compiti di supporto e di coordinamento per lo svolgimento di indagini indirizzate alla mappatura dei terreni inquinati;

con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetto « *spending review* », ed in particolare con l'articolo 12 di tale decreto, è stata prevista una riduzione dell'organico e delle funzioni dell'AGEA, in funzione di una successiva revisione degli organi vigilati; tale norma è stata successivamente modificata dalla legge di stabilità per il 2014;

da più parti si sono avanzate critiche sull'utilità dell'AGEA per l'agricoltura e per gli agricoltori, anche in virtù degli errori nella gestione dei fondi di finanziamento di cui l'Agenzia si è resa responsabile in passato e in considerazione della maggiore competenza e conoscenza delle realtà territoriali e delle aziende che vi operano da parte delle Regioni,

impegna il Governo

a non assegnare in futuro ulteriori competenze all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in funzione di una progressiva riduzione delle funzioni e dell'organico di tale Agenzia, ai fini della riorganizzazione del settore nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica.

9/1885/**25**. Caon.

La Camera,

premessso che:

l'articolo 6 reca disposizioni in materia di commissari per il rischio idrogeologico, semplificando le procedure di nomina;

tali norme agevolative per la nomina dei Commissari per il rischio idrogeologico, sono indispensabili, vista la continua emergenza in cui versa il Paese su tale fronte;

i disastri accaduti in questi giorni nel territorio del Nord modenese mettono in evidenza la necessità di interventi a carattere strutturale per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la manutenzione del territorio per far fronte ad episodi del genere generati da eventi climatici che ormai non sono più l'eccezione, bensì la regola, ogni anno;

ritenuto indispensabile incrementare le risorse disponibili per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali,

impegna il Governo

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, incrementando le risorse destinate alla difesa del suolo.

9/1885/**26**. Gianluca Pini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto in esame reca disposizioni in materia di commissari per il rischio idrogeologico, semplificando le procedure di nomina;

tali norme agevolative per la nomina dei Commissari per il rischio idrogeologico, sono indispensabili, vista la continua emergenza in cui versa il Paese su tale fronte;

i disastri accaduti in questi giorni nel territorio del Nord modenese mettono in evidenza la necessità di interventi a carattere strutturale per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la manutenzione del territorio per far fronte ad episodi del genere generati da eventi climatici che ormai non sono più l'eccezione, bensì la regola, ogni anno;

gli enti locali assumono un ruolo fondamentale ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico e della manutenzione del proprio territorio e, spesso, nonostante abbiano la disponibilità delle risorse non riescono ad intervenire per il finanziamento e la realizzazione degli interventi a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per prevedere l'esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno dei finanziamenti pluriennali e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e di quelle proprie degli enti locali, destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto al rischio idrogeologico;

9/1885/**27**. Marcolin.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 1 e 2 del decreto in esame individuano procedure, azioni e interventi per la tutela e la bonifica dei siti inquinati della Campania;

l'articolo 8 prevede misure ambientali e sanitarie per garantire e agevolare la bonifica del SIN di Taranto, attraverso modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61;

oltre a Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa la medesima necessità di

essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;

i 57 siti del « Programma nazionale di bonifica » comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate;

con il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 è stata prevista l'esclusione dai limiti del Patto di Stabilità interno della regione Puglia dei pagamenti destinati agli interventi di attuazione del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 per la riqualificazione dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto, finanziati con le risorse statali erogate alla stessa regione Puglia, nel limite di 1,3 milioni per il 2013 e 40 milioni per il 2014;

ritenuto opportuno assumere iniziative simili anche in favore di interventi di bonifica di altri Siti di interesse nazionale allo scopo di svincolare le risorse disponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative, anche legislative, dirette ad escludere dai limiti del Patto di Stabilità interno i finanziamenti erogati dallo Stato alle Regioni destinati ad interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale.

9/1885/**28**. Guidesi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 8, comma 4-ter del presente provvedimento, al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, prevede che

l'Istituto superiore di sanità analizzi e pubblici i dati dello studio epidemiologico « Sentieri » relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorni lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili;

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990 e del 30 luglio 1997 hanno dichiarato parte del territorio della provincia di Brindisi « area ad elevato rischio di crisi ambientale »;

il successivo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha incluso Brindisi tra i 57 siti di interesse nazionale per interventi di bonifica; com'è noto il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito determinano per le popolazioni;

il territorio in questione ha un'estensione complessiva di aree private di 21 chilometri quadrati e di aree pubbliche di circa 93 chilometri quadrati, con una popolazione residente nelle aree limitrofe pari a un terzo della popolazione regionale;

ad oggi, nel sito di interesse nazionale di Brindisi l'apparato industriale è caratterizzato da un imponente polo chimico e dal più grande polo energetico nazionale;

in questi due poli operano numerose aziende – alcune delle quali dichiarate a rischio di incidente rilevante – chimiche (l'ex Polimeri Europa oggi Versalis, Syndial, Enipower, Basell Brindisi, Chemgas, Dow Poliuretani Italia, Evc), farmaceutiche, elettriche (per un totale di potenza installata di circa 5.200 megawatt con produzione di elettricità tramite energie fossili e comprensiva della più potente centrale termoelettrica a ciclo combinato

– gas metano – di 1170 megawatt dell'Eni, in sostituzione del vecchio petrolchimico), industrie aeronautiche, un deposito di stoccaggio di gpl di 20.000 tonnellate, lo zuccherificio della Sfir alimentato da una centrale elettrica a biomasse, una discarica di rifiuti pericolosi e nocivi, un inceneritore di rifiuti industriali e ospedalieri e una discarica di rifiuti industriali pericolosi e di sostanze altamente nocive di 50 ettari, chiamata Micorosa (in cui sono presenti cloruro di vinile, benzene, arsenico e altro), il cui volume supera i 4 milioni rispetto ai limiti di legge e la cui profondità di sedimentazione è di ben 5 metri;

in particolare, com'è noto, Brindisi ospita la centrale elettrica più climalterante d'Italia – la Federico II Enel spa – con la produzione di circa 12 milioni e mezzo di tonnellate di anidride carbonica nel 2012 ed una quantità di carbone movimentata e bruciata pari a circa 5/6 milioni di tonnellate, trasportate da un nastro scoperto lungo 12 chilometri;

destano serissima preoccupazione i dati rivenienti da numerosi studi condotti da singoli o gruppi di ricercatori che, insieme con gli elementi conoscitivi apportati dall'Arpa Puglia e dalla ASL di Brindisi, permettono di concludere che l'industrializzazione di Brindisi, avviata negli anni Sessanta, ha prodotto un gravissimo inquinamento di suolo, falde, mare e aria;

un recentissimo studio, intitolato « *Congenital anomalies among live births in a high environmental risk area. A case-control study in Brindisi – Southern Italy* », condotto da Emilio Gianicolo, Cristina Mangia, Marco Cervino, Antonella Bruni, Maria Grazia Andreassi, Giuseppe Latini, grazie a una sinergia del Cnr di Lecce con la Divisione di neonatologia dell'Ospedale Penino di Brindisi, prossimo alla pubblicazione sulla rivista scientifica americana « *Environmental Research* », dimostra « una relazione significativa tra esposizione ad SO<sub>2</sub> (anidride solforosa) ed anomalie congenite, in particolare del cuore » dei neonati;



lo studio Sentieri, per il sito di interesse nazionale di Brindisi, sulla base delle risultanze epidemiologiche, ha proposto di svolgere tre ulteriori tipi di indagini:

1) indagini subcomunali, nelle popolazioni vicine alle attività industriali fonti di rischio, come il petrolchimico e le centrali elettriche, soprattutto per patologie come i tumori pleurico e del polmone;

2) uno studio sullo stato di salute dei lavoratori occupati negli insediamenti industriali di rischio;

3) uno studio di biomonitoraggio per l'individuazione di inquinanti presenti negli organismi delle popolazioni più esposte alle fonti di rischio;

il Governo ha già risposto positivamente all'Interpellanza Urgente n. 2-00128 sulla materia oggetto del presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a completare con assoluta urgenza, anche per il SIN di Brindisi, lo studio epidemiologico come previsto dal progetto Sentieri e a mettere in campo tutte le misure e le azioni necessarie a rafforzare le attività di prevenzione a tutela della salute e dell'ambiente.

9/1885/**29**. Mariano, Decaro, Ginefra, Losacco, Ventricelli, Capone, Mongiello, Scalfarotto, Bellanova, Pelillo, Michele Bordo, Grassi.

La Camera,

premesso che:

le criticità ambientali della cosiddetta « Terra dei Fuochi » sono importanti ed è necessaria una rapida risoluzione delle stesse;

nelle more di una pronta approvazione della proposta di legge sui reati ambientali, che comprenda anche la penalizzazione della frode e del falso in ambito ambientale, è importante stabilire

metodi che rendano sempre più affidabili i biomonitoraggi sulle matrici di suolo, piante, ortaggi e acque, che in questo momento più che mai dovranno stabilire la qualità di alcune produzioni agroalimentari e la compatibilità con la salute e guideranno i piani di bonifica;

è auspicabile che la normativa che deriverà anche dal provvedimento in esame per determinare i valori di contaminazione nelle aree *food* e *no-food* possa migliorare l'attendibilità dei risultati dei monitoraggi stessi;

sono frequenti le segnalazioni di frode nell'ambito dei biomonitoraggi ambientali,

impegna il Governo

a stabilire metodi di ricontrollo a campione dei biomonitoraggi eseguiti nelle aree della « Terra dei Fuochi » da parte di laboratorio indipendente dal primo che ha eseguito l'esame.

9/1885/**30**. Gagnarli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha evidenziato le criticità dovute alla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti. Una delle principali cause di criticità ambientale è il percolamento dei rifiuti nelle discariche, dovuto in particolare alla componente umida. Per ridurre la pressione ambientale e ottimizzare la filiera dei rifiuti solidi urbani potrebbe essere utile incentivare la gestione a filiera corta e cortissima della componente umida in particolare nelle realtà urbane,

impegna il Governo

a esentare dal pagamento della tassa relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani per 3 anni i residenti in capoluoghi di provincia che gestiranno *ex novo* autonomamente il rifiuto umido mediante compostiera domestica o condominiale.

9/1885/**31**. Daga.

La Camera,

premessso che:

il provvedimento in esame ha evidenziato le criticità dovute alla cattiva gestione del ciclo dei rifiuti. Una delle principali cause di criticità ambientale è il percolamento dei rifiuti nelle discariche, dovuto in particolare alla componente umida. Per ridurre la pressione ambientale e ottimizzare la filiera dei rifiuti solidi urbani potrebbe essere utile incentivare la gestione a filiera corta e cortissima della componente umida in particolare nelle realtà urbane,

impegna il Governo

a ridurre del 50 per cento per 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa per la gestione dei rifiuti agli esercenti nel settore della ristorazione che si muniranno *ex novo* di compostiera e gestiranno autonomamente il rifiuto umido in aree di loro pertinenza e ad introdurre forme di controllo quantitativo.

9/1885/**32**. Segoni.

La Camera,

premessso che:

le emergenze ambientali dovute a dissesto idrogeologico stanno diventando sempre più pressanti, in parte per l'abbandono del territorio. La ricerca di forme di tutela, di conservazione e di ripristino del paesaggio, comprendenti in particolare la manutenzione di strutture esistenti potrebbe determinare la riduzione del rischio. Tali opere avrebbero bisogno di un notevole impegno di manodopera e di programmazione;

le somme da destinare a tali servizi saranno recuperate indirettamente dal risparmio realizzato dalla riduzione delle risorse da destinare alle emergenze,

impegna il Governo

ad adoperarsi per la l'istituzione del servizio civile contro il dissesto idrogeologico.

9/1885/**33**. Gallinella.

La Camera,

premesso che:

i dati epidemiologici dei registri mesoteliomi regionali continuano a fornire dati preziosi in merito all'esposizione all'amianto della popolazione. La filiera di gestione e messa in sicurezza dell'amianto in Italia non è ancora stata ottimizzata;

nelle aree limitrofe all'Ilva di Taranto in particolare sono stati segnalati tassi standardizzati di mortalità di 4 volte superiori alla media nazionale per tumori maligni della pleura correlati all'amianto;

è necessario tenere alta l'attenzione su questi temi, per cui non è accettabile l'indebolimento della sorveglianza epidemiologica, che contribuisce a certificare la riduzione dell'esposizione della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'efficacia dei registri mesoteliomi regionali su tutto il territorio nazionale e a intraprendere eventuali iniziative di potenziamento degli stessi.

9/1885/**34**. Terzoni.

La Camera,

premesso che:

la situazione ambientale della provincia di Taranto è compromessa in maniera importante. Il paesaggio e l'ambiente naturale preesistenti alla massiva industrializzazione erano caratterizzati da paesaggi e da ecosistemi di enorme pregio. In tale realtà l'assetto economico potrebbe essere basato anche sul rilancio della produzione agroalimentare e sul turismo;

risulta impellente la bonifica dei siti inquinati mediante piani razionali e condivisi;

in particolare il Mar Piccolo è una realtà di grande rilievo paesaggistico e correlata alla produzione di mitili di qualità riconosciuta a livello mondiale. Il

livello di inquinamento in tale realtà è stato decisamente importante ma la riduzione della pressione inquinante sta portando gradualmente a condizioni migliori per tutte le forme di vita ivi presenti. Nuovi attacchi a queste aree potrebbero compromettere irreparabilmente questo delicato ecosistema che ha ospitato persino i cavallucci marini,

impegna il Governo

ad impedire dragaggi del Mar Piccolo di Taranto e l'utilizzo di tale area per attività portuali maggiormente impattanti di quelle presenti.

9/1885/**35**. L'Abbate.

La Camera,

premesso che:

è necessario un concreto intervento a tutela della salute della popolazione della provincia di Taranto, esposta da decenni a gravi livelli di pressione inquinante che stanno proseguendo in maniera abnorme, tanto da determinare un'emergenza ambientale nazionale prioritaria;

tra gli strumenti da utilizzare si evidenzia la puntualizzazione e pubblicazione analitica degli studi epidemiologici, oltre al potenziamento degli stessi, nonché lo *screening* indirizzato dagli studi epidemiologici stessi,

impegna il Governo

a valutare, interfacciandosi con la Regione Puglia, l'offerta assistenziale a disposizione della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'assistenza specialistica legata alle patologie correlate all'ambiente, in relazione anche all'assistenza domiciliare specialistica per le stesse e a prendere provvedimenti di adeguamento alle reali necessità e a valutare l'impiego delle somme destinate all'uopo da precedenti provvedimenti.

9/1885/**36**. Liuzzi.

La Camera,

premessi che:

le criticità ambientali dei SIN sono di difficile risoluzione. La sommatoria dei fattori di rischio è uno dei punti di aggravamento della situazione per le popolazioni e gli ambienti interessati, in particolare il superamento delle polveri sottili, che è stato ufficialmente dichiarato cancerogeno nel 2013 dall'OMS e dalla IARC;

si presenta in alcune delle realtà rientranti nei SIN;

lo studio Sentieri, in merito ai dati processati 1995-2002, ha dimostrato oltre 1200 decessi annui per le aree SIN, con conseguenti gravi aspetti sociali ed economici;

per limitare questi aspetti è possibile, con strumenti validati scientificamente, ridurre la pressione ambientale delle popolazioni;

alcuni di questi strumenti sono oltretutto a costo « zero » per lo Stato;

nel merito, il sottoscrittore del presente atto intende sottolineare quanto emerso dallo studio del Centro ricerche edilizia e mercato (Cresme), recentemente esposto in Commissione Ambiente, che ha evidenziato come la defiscalizzazione al 65 per cento degli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici abbia portato su un ambito pluriennale a un introito aggiuntivo per lo Stato di oltre 500 milioni di euro annui, anche per lo stimolo al mercato e all'emersione del sommerso, e ha determinato la creazione di oltre 200 mila posti di lavoro; il passaggio a una defiscalizzazione del 75 per cento di questi interventi potrebbe essere anch'essa a costo zero per le casse statali, fornendo oltretutto un ulteriore concreto stimolo occupazionale; l'applicazione di questa misura a partire dalle aree SIN potrebbe essere un concreto metodo di riduzione dell'inquinamento in tali aree;

il sottoscrittore del presente atto intende inoltre sottolineare che il settore della mobilità sostenibile è valutato come

il più potente determinante di occupazione e qualità di vita;

le emissioni di polveri sottili da parte del settore del riscaldamento domestico e della mobilità rappresentano oltre il 70 per cento delle emissioni documentate in media in Italia,

impegna il Governo

a predisporre misure di defiscalizzazione per le opere di bonifica, di riconversione energetica in edilizia (ad esempio con la defiscalizzazione al 75 per cento degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e mobilità sostenibile per le aree SIN.

9/1885/**37**. Zolezzi

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame per quanto attiene la parte riguardante la Regione Campania pone l'accento sulla situazione della cosiddetta Terra dei fuochi;

l'allarme è collegato al ripetersi dei fenomeni descritti come roghi tossici, per mezzo dei quali vengono bruciati e smaltiti all'aria aperta ogni tipo di rifiuto e senza alcun controllo. È evidente l'esigenza di reprimere il fenomeno ogni sua forma. Tuttavia bisogna rivolgere attenzione anche verso tutto ciò che in questi anni è stato interrato nei territori interessati. Dal 1991 al 2013 nelle numerose inchieste sono state coinvolte ben 443 aziende: la stragrande maggioranza di queste ultime con sede sociale al Centro e al Nord Italia. In 22 anni sono stati sversati nella Terra dei Fuochi da 10 a 30 milioni di tonnellate di veleni. Oltre 410 mila camion. Rifiuti tossici di ogni tipo persino rifiuti prodotti da petrolchimici storici del nostro Paese (l'Acna di Cengio, l'ex Enichem di Priolo, i fanghi conciarari della zona di Santa Croce);

le confessioni del camorrista Schiavone hanno delineato uno scenario dram-

matico, tale che si è anche parlato in alcuni casi di una impossibilità dell'opera di bonifica o comunque di tempi lunghissimi. Il punto chiave è l'intreccio tra malaffare locale ed interessi delle aziende del Centro-Nord che per puro profitto hanno accettato, optato per lasciar smaltire illegalmente i propri rifiuti dalle mafie. Oggi la Campania è una terra strangolata dall'inquinamento e ci sono migliaia di persone con gravi problemi di ordine sanitario. È necessario pervenire ad una mappatura del tipo di rifiuti interrati e delle aziende che hanno certamente contribuito alla costruzione silenziosa di questo inferno sotterraneo;

secondo alcuni studi di settore tramite il *pattern* delle diossine su qualunque matrice sarebbe possibile reperire l'origine dell'inquinamento e quindi all'azienda produttrice,

impegna il Governo

ad avviare una ricerca, tramite prestigiosi enti nazionali ed esteri – quali l'Università Ca' Foscari di Venezia, o l'istituto tedesco Max Planck – sul *pattern* delle diossine su qualunque matrice dei rifiuti interrati, al fine di pervenire all'origine dell'inquinamento ed alle aziende produttrici.

9/1885/**38**. Busto.

La Camera,

premessi che:

oggi la Regione Campania risulta essere una delle terre più inquinate d'Europa e questo è stato possibile a causa della connivenza di interessi economici e politici degli ultimi decenni. Una sorta di patto tra criminalità organizzata, istituzioni ed aziende che hanno reso quei territori delle bombe ad orologeria per tutti gli abitanti e non solo. In tutto ciò è necessario avviare, parallelamente all'attività di bonifica, cura della popolazione e punizione dei responsabili, un'opera di informazione preventiva sulla natura stessa del danno ambientale. Un'opera-



zione che partendo dalle scuole possa attraversare anche le aziende e le stesse istituzioni. Lavoro di informazione e prevenzione che possa riguardare non solo la Regione Campania ma l'intero Paese Italia, perché solo da una vera e propria rivoluzione culturale sul tema dei rifiuti possiamo sperare che il futuro sia sempre meno nero e più verde,

impegna il Governo

a porre in essere, con tutti gli strumenti in suo possesso, un'opera di informazione nazionale – a partire dalle scuole ma senza tralasciare aziende ed istituzioni – riguardante gli effetti del danno ambientale dovuto allo smaltimento illegale dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

9/1885/**39**. Dell'Orco.

La Camera,

premesso che:

secondo un recente *report* pubblicato dal Ministero della salute, nel 2009 in Campania sono stati prodotti 5 milioni di tonnellate di rifiuti tossici rispetto ai 3 milioni e 750 mila del 2008, con un incremento del 13 per cento. Una percentuale, assicurano gli esperti, che è ulteriormente aumentata negli anni successivi. Rispetto al presente decreto, uno dei punti centrali per affrontare seriamente la problematica è quello di rifiutare l'approccio localistico, ossia quello che porterebbe ad una regionalizzare del problema. Questo perché il problema è di natura nazionale, nonché internazionale;

sulla base di queste considerazioni è possibile ipotizzare, se non individuare, le nuove rotte dei veleni. È così possibile individuare le nuove terre, anche fuori dall'Italia, chiamate ad « ospitare » rifiuti di ogni tipo. Si parla naturalmente di Africa, in Paesi come la Somalia, ma

anche dell'Est europeo, in particolare la Romania,

impegna il Governo

a prendere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di individuare e reprimere le nuove vie dei veleni, che portano i rifiuti dall'Italia all'estero.

9/1885/**40**. Vignaroli.

La Camera,

premesso che:

la partecipazione dei cittadini al monitoraggio e al presidio delle aree interessate dalla vicenda oggetto del presente decreto rappresenta un fattore di fondamentale importanza non solo per la prevenzione materiale degli episodi causa di criticità ambientali, ma anche per la diffusione del senso di appartenenza ad una comunità interessata alla tutela del suolo in quanto bene comune;

una popolazione informata e direttamente coinvolta nelle attività di gestione del proprio territorio rappresenta l'antidoto più potente al protrarsi delle attività della criminalità organizzata;

considerate le disposizioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, siglata ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,

impegna il Governo

a garantire la possibilità da parte di associazioni, comitati locali e cittadini residenti, non solo di partecipare, ma anche di costituire consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania.

9/1885/**41**. De Rosa.

La Camera,

premesso che:

la « Terra dei fuochi » rappresenta, un vasto territorio, abitato da svariate centinaia di migliaia di persone, in cui da anni è stato perpetrato e, ancor oggi si consuma, lo sversamento illegale e a basso costo, ma altissimo in termini di vite umane, di rifiuti industriali pericolosi e tossici;

il dramma che vive la « *Campania felix* » è caratterizzato dalla cosiddetta « Terra dei fuochi » e dalla cosiddetta « Terra dei veleni », due situazioni connesse ma ben distinte, determinate entrambe non dai rifiuti urbani – che tanta confusione hanno generato in questi lunghi anni – ma dai rifiuti industriali tossici e nocivi per la salute dei cittadini;

l'articolo 2 del decreto in esame disciplina l'istituzione di una Commissione con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari;

tuttavia, il provvedimento dimostra tutta la propria resistenza al coinvolgimento della partecipazione associativa territoriale nelle scelte di politica ambientale, salutare, produttiva, agricola ed economica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di valutare l'opportunità di prevedere nella composizione della Commissione una rappresentanza scelta dalle organizzazioni *no profit*, senza fini di lucro, che da più di un anno svolgono sul territorio della Regione Campania opera di sensibilizzazione sociale e culturale inerente all'emergenza ambientale.

9/1885/42. D'Agostino, Antimo Cesaro, Cimmino.

La Camera,

premessò che:

il decreto oggi all'esame ha come finalità principale quella di risolvere la problematica della Terra dei fuochi soprattutto riguardo agli aspetti ambientali e sanitari, nonché per far fronte alle ripercussioni economiche gravanti in particolare sull'agricoltura campana;

il decreto, per il ruolo fondante attribuito alle istituzioni statali, risulta in contraddizione con la recente derubricazione dell'area da SIN (Sito di interesse nazionale), per il quale l'amministrazione competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a SIR (Sito di interesse regionale), per il quale l'amministrazione competente è la Regione;

inoltre la sovrapposizione della problematica della Terra dei fuochi a quella delle bonifiche, oggi si registra un forte ritardo nella realizzazione degli interventi nell'ex territorio Sin « Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano » in cui ricade la Terra dei fuochi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di configurare tale area di nuovo come SIN.

9/1885/**43**. Cimmino, Antimo Cesaro, D'Agostino.

La Camera,

premessò che:

il disegno di legge in esame affronta, tra l'altro, la grave situazione di emergenza ambientale e sanitaria in Campania, con particolare riferimento al territorio denominato « Terra dei fuochi », interessato dall'annoso fenomeno dei roghi di rifiuti tossici sversati e interrati illegalmente;

si prevede l'avvio delle indagini indispensabili per la mappatura e la conseguente perimetrazione dei terreni agricoli

della regione, per arrivare a indicare i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli da destinare invece solo a particolari produzioni agroalimentari;

conseguente alla suddetta attività di mappatura dei terreni agricoli si prevede l'avvio di un programma di bonifica dei terreni agricoli inquinati, anche con il coinvolgimento delle società partecipate della regione Campania che già operano in tali ambiti, e prevedendo opportune forme di controllo volte a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei medesimi lavori di bonifica e di disinquinamento dei siti inquinati;

ai fini dell'individuazione dei soggetti che dovranno attuare gli interventi di bonifica si prevede positivamente il ricorso a bandi di gara a evidenza pubblica;

in questo ambito è altresì indispensabile prevedere l'esclusione – tra gli attuatori dei suddetti interventi – dei soggetti che sono stati responsabili, direttamente o indirettamente (tramite altre società ad essi riconducibili), dell'inquinamento;

peraltro la possibilità di escludere dagli appalti, oltre alle ditte senza certificazione antimafia, le ditte che hanno compiuto reati ambientali, è un tema che è stato richiesto anche dai prefetti di Napoli e Caserta;

è indispensabile quindi aggiungere una apposita certificazione delle ditte che hanno compiuto reati ambientali, da affiancare alla vigente certificazione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto va ricordato che gli stessi prefetti hanno da tempo segnalato che anche la semplice certificazione antimafia è per loro tecnicamente farraginoso e che spesso non consente di poter fare tutti i controlli necessari, non essendoci un unico cervellone elettronico in grado di fornirgli tutti i dati aggiornati, e considerando che dopo sessanta-novanta giorni scatta il silenzio assenso;

impegna il Governo

a prevedere che i soggetti attuatori degli interventi di bonifica dei terreni della regione Campania, non possono essere stati responsabili dell'inquinamento di dette aree, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte in raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione;

a prevedere una apposita certificazione delle ditte che hanno compiuto reati ambientali, da affiancare alla vigente certificazione antimafia, prevedendo conseguentemente la centralizzazione delle banche dati relativamente ad entrambe le certificazioni, al fine di poter effettuare tutti gli indispensabili controlli nei tempi utili.

9/1885/**44**. Zaratti, Fava, Pellegrino, Zan, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta, Di Salvo, Piazzoni, Manfredi, Bindi, Iannuzzi, Bossa, Picierno, Di Lello.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame predispone alcune disposizioni urgenti per fare fronte al gravissimo allarme, anche sociale, provocato dal diffuso inquinamento di molti terreni agricoli campani e sulla conseguente pericolosità per la salute umana dei prodotti agroalimentari di quella regione e in particolare nell'area denominata « Terra dei fuochi »;

dalla desecretazione dei verbali delle dichiarazioni rese nel 1997 dal collaboratore di giustizia Carmine Schiavone si apprende come nello smaltimento dei rifiuti tossici oltre alla camorra erano coinvolte diverse organizzazioni criminali – come mafia, 'ndrangheta e Sacra Corona Unita – tanto da fare ipotizzare che in diverse zone di Sicilia, Calabria e Puglia, le

cosche abbiano agito come il clan dei Casalesi nella regione Campania;

a seguito di tali gravi e importanti dichiarazioni, vicende analoghe a quella della « Terra dei fuochi » potrebbero riguardare, tra l'altro, anche la Sicilia e in particolare l'area della miniera di « Bosco Palo » ricadente nella ripartizione amministrativa nel comune di San Cataldo in provincia di Caltanissetta dove la società denominata « Aria », con sede a Catania, si è occupata per anni di smaltimento di rifiuti speciali ed è sospettata, a vario titolo, di essere la principale responsabile dell'avvelenamento di una intera area nel cuore della Sicilia, in provincia di Caltanissetta, e, precisamente, tra i comuni di Serradifalco, San Cataldo, e Mussomeli;

negli anni '60 la miniera di « Bosco Palo » aveva tre pozzi di trivellazione, da cui si estraevano sali potassici – kainite – molto utilizzati in agricoltura, occupava un personale di 600 unità, ed è appartenuta alla Montecatini fino al 1978, poi passata all'Industria Sali Potassici e Affini, ISPEA, società con capitali pubblici, fino alla chiusura avvenuta nel 1988;

successivamente alla chiusura, ai margini della miniera è rimasto per anni un deposito consistente di scarti – complessivamente quattro milioni di metri cubi di sali di potassio che a contatto con la luce solare e con l'interazione elettromagnetica dei fulmini, provocano la dispersione nell'aria di molecole di « potassio 40 », ritenuto da parecchi studi e dagli esperti molto radioattivo, e di prodotti di decadimento delle catene uranio-torio che grazie all'interazione della luce solare, stimolano la produzione di radiazioni (Isotopo K40);

la suddetta miniera di « Bosco Palo » rappresenta, oggi, una vera e propria « bomba ecologica ». Tale drammaticità ambientale è inizialmente imputabile alla pessima gestione, se non addirittura mancata gestione del ciclo postindustriale. Peraltro la bonifica dell'area in questione non potrà essere portata avanti dall'ARPA

regionale per la mancanza di attrezzature adeguate;

la questione ambientale della miniera di « Bosco Palo » è stata recentemente riportata all'attenzione dell'opinione pubblica e della magistratura, grazie all'impegno del « Tavolo di regia per lo sviluppo e la legalità della provincia di Caltanissetta » e alle iniziative poste in essere dalla camera di commercio di Caltanissetta che sul tema dell'inquinamento ambientale della zona, ha promosso un convegno con l'intento di sensibilizzare quei soggetti che possono essere a conoscenza di fatti delittuosi, utili ai fini di un'inchiesta che chiarisca in modo inequivocabile le responsabilità penali e ambientali di chi ha prodotto tale scempio ambientale;

la direzione investigativa antimafia, sezione di Caltanissetta, ha aperto un'inchiesta sul traffico di rifiuti pericolosi, speciali, radioattivi e disastro ambientale e omissioni degli enti preposti al controllo della miniera di « Bosco Palo » e del territorio limitrofo;

i residui di lavorazione della miniera sarebbero alla base della diffusione, nella zona, di tumori e di malattie neurodegenerative, si pensi che quest'area del nisseno ha un tasso di mortalità che è parecchio al di sopra di quello nazionale. Peraltro un recente test del nucleo operativo ecologico, NOE, dei carabinieri, ha verificato empiricamente l'inquinamento persistente delle falde;

impegna il Governo

ad attivarsi con sollecitudine affinché venga realizzato uno studio epidemiologico mirato e circoscritto alla zona della miniera di « Bosco Palo » e alle miniere di zolfo di Stincone e Apoforte, per verificare in che misura il tasso di inquinamento abbia inciso e incida significativamente sulla salute degli abitanti, sulle coltivazioni orticole e arboree, sui terreni e le falde acquifere;



ad intervenire urgentemente al fine di avviare le conseguenti attività di bonifica, valutando peraltro la possibilità di dichiarare l'area sito di interesse nazionale.

9/1885/**45**. Palazzotto, Zan, Zaratti, Pellegrino.

La Camera,

premesso che:

il capitolo delle bonifiche dei siti inquinati, e quindi del risanamento di aree fortemente compromesse, rappresenta uno dei più importanti e delicati aspetti delle politiche ambientali;

in questo ambito i siti di interesse nazionale (SIN) rappresentano le zone maggiormente inquinate del nostro Paese, con un impatto rilevante sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, e le cui procedure di bonifica sono attribuite al Ministero dell'Ambiente;

i siti d'interesse nazionale sono aree del nostro territorio definite in relazione alle loro caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, e proprio per questo le procedure e le attività di bonifica sono regolamentate dal codice ambientale, e per ciascuno di tali siti il Ministero esamina e approva i progetti di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dei suoli e della falda;

la criticità di tali siti impone chiaramente un « aggravamento » delle procedure autorizzatorie per la gran parte degli interventi di ristrutturazione di immobili, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, eccetera, che devono essere effettuati all'interno del perimetro dei siti medesimi;

questo vale anche per molti singoli interventi di privati sui propri immobili – qualora ricadenti in area SIN – laddove prevedono anche semplici migliorie, o ri-

strutturazioni che comportano, per esempio, movimenti di terra. Prima di avviare i suddetti lavori, è necessario presentare all'amministrazione competente la necessaria documentazione, anche al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di bonifica, e attendere l'eventuale autorizzazione;

i tempi di attesa dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente sono indefiniti, e possono essere anche di anni, e fino a quel momento non è possibile effettuare quasi alcun intervento sull'immobile;

impegna il Governo

a prevedere, rispetto a quanto esposto in premessa, e compatibilmente con le necessarie garanzie di tutela della salute e dell'ambiente, protocolli e tempi certi per la risposta dell'amministrazione competente alle domande di autorizzazione presentate principalmente da privati per l'avvio di interventi manutentivi sui propri immobili, qualora ricadenti all'interno di siti di interesse nazionale.

9/1885/**46**. Nardi, Zan, Pellegrino, Zaratti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge n. 136 del 2013 prevede, tra l'altro, disposizioni urgenti per dare una prima risposta all'emergenza della « terra dei fuochi » in Campania;

dette norme rappresentano certamente un primo passo, anche se ancora insufficiente, dopo anni di sostanziale indifferenza da parte di tutte le istituzioni rispetto a questa vera e propria emergenza sanitaria e ambientale, e sono sostanzialmente finalizzate a individuare le aree agricole contaminate e accelerare sui programmi di bonifica delle medesime aree inquinate, dando priorità alle aree delle province di Napoli e Caserta, maggior-

mente interessate da sversamenti illegali di rifiuti;

nel deposito di Taverna del Re, un sito al confine tra le province di Napoli e Caserta, sono accatastate oltre sei milioni di tonnellate di ecoballe, motivo di contestazione da parte dell'Unione europea, che ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione e sono il frutto del disastro perpetrato dalla Fibe-Impregilo nella gestione del ciclo dei rifiuti;

dovevano contenere immondizia « stabilizzata », cioè secca, atta a non fermentare, mentre invece il loro potere calorifico è minimo per i troppi residui di umido peraltro e, cosa ben più grave, non si sa bene cosa realmente contengano. I sospetti più che fondati sono che possano contenere imprecisate quantità di rifiuti tossici;

ad agosto scorso è stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'inceneritore di Giugliano; impianto che sarà destinato a bruciare le ecoballe fuori norma stoccate tra Giugliano Villa Literno, Caivano ed altri siti in giro per la Campania;

al momento non è stabilita la quantità di rifiuti che l'inceneritore brucerà quotidianamente;

impegna il Governo

a nominare, come richiesto già da tempo dal presidio permanente Taverna del Re, una commissione di esperti, trasversali, con la presenza anche di medici, al fine di individuare le modalità più efficaci e le tecnologie migliori attualmente disponibili, come premessa indispensabile per consentire un rapido avvio dello smaltimento in sicurezza delle ecoballe, che non peggiori il già altissimo livello di inquinamento del territorio giuglianese.

9/1885/**47**. Scotto, Migliore, Zan, Giancarlo Giordano, Ragosta, Di Salvo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula prevede, tra l'altro, all'articolo 6, alcune modifiche al decreto-legge n. 195 del 2009, riguardanti le nomine dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico;

il suddetto decreto-legge n. 195 del 2009 ha previsto la possibilità di nominare dei commissari straordinari delegati per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

una previsione che non fa che perpetuare di fatto il carattere ancora una volta emergenziale (con le inevitabili e conseguenti previsioni derogatorie dalla normativa vigente) della messa in sicurezza del nostro territorio, laddove si dovrebbe puntare invece a una «normalizzazione» dell'intervento del Governo, ossia a una seria e programmata pianificazione dei medesimi interventi per la difesa del suolo del nostro Paese;

i sottoscrittori del presente atto intendono ricordare peraltro che ai commissari, il suddetto decreto-legge n.195 del 2009 assegna i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, e possono provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

è da valutare positivamente la norma, introdotta nel medesimo articolo 6 durante l'esame del provvedimento in Commissione in sede referente, che esclude unicamente le spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse stanziare dalla legge di stabilità per il 2014, per l'effettuazione di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità. A tal fine la norma modifica l'articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012, inserendo una altra

voce al lungo elenco di spese escluse dal patto di stabilità;

la norma è un primo passo – in quanto limitato solo a determinate risorse già stanziare – in grado di consentire alle regioni e agli enti locali di poter investire per la messa in sicurezza del loro territorio, senza l'impedimento conseguente al rispetto del patto di stabilità interno;

è invece necessario che le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per gli interventi di prevenzione e manutenzione del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, possano beneficiare dell'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, che rappresentano un evidente fortissimo freno per l'avvio di interventi concreti da realizzare sui territori,

impegna il Governo

a individuare le opportune iniziative volte a prevedere, per le situazioni a maggior rischio idrogeologico, l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità delle spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per consentire una efficace e diffusa messa in sicurezza del nostro territorio.

9/1885/**48**. Pellegrino, Zaratti, Zan, Di Salvo, Piazzoni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge prevede alcune disposizioni relative allo stabilimento siderurgico dell'Ilva di Taranto che intervengono tra l'altro sulle procedure e sui tempi – di fatto allungati – di approvazione del « Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria » predisposto dal comitato di esperti, e sulle relazioni tra il Piano medesimo e le previste prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

lo stabilimento continua a rappresentare un'emergenza sanitaria e ambientale ed è quindi indispensabile verificare che vi sia il pieno rispetto delle prescri-

zioni contenute nell'Autorizzazione integrata ambientale;

con la legge n. 21 del 2012, la regione Puglia ha approvato le « norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale »;

la legge regionale, che interessa le aree di Brindisi e Taranto già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale, nonché le aree dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica, ha previsto la redazione della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) a valere per determinate aziende particolarmente inquinanti, tra le quali lo stabilimento dell'Ilva di Taranto;

l'Agenzia regionale pugliese per la prevenzione e la protezione dell'ambiente ha quindi redatto la prima Valutazione del Danno Sanitario (VDS) sull'impianto dell'Ilva;

detta VDS regionale si è « sovrapposta » a quella di carattere nazionale disciplinata dal decreto interministeriale 24 aprile 2013 in attuazione dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2012;

detto decreto interministeriale ha stabilito i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) nazionale, che di fatto può essere redatta successivamente alla conclusione dei lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti AIA, rendendo quindi inapplicabile quella redatta sulla base della normativa della regione Puglia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative – anche alla luce di quanto esposto in premessa – affinché la valutazione del danno sanitario possa essere fatta durante tutte le fasi relative ai lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni

integrate ambientali (AIA), e non alla loro conclusione, come di fatto costringe il suddetto decreto interministeriale 24 aprile 2013.

9/1885/**49**. Duranti, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Zan, Zaratti, Pellegrino, Di Salvo, Piazzoni.

La Camera,

premessso che:

il decreto-legge n. 136 del 2013, prevede tra l'altro, disposizioni urgenti per dare una prima risposta alla grave situazione di emergenza ambientale in Campania, con particolare riferimento al territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta denominato « Terra dei fuochi », e interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici;

si prevede l'avvio delle indagini tecniche necessarie per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania per arrivare a indicare i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli da destinare invece solo a particolari produzioni agroalimentari;

detto questo va sottolineato che i tempi con i quali si prevede di mappare, perimetrare e avviare un piano di bonifica dei terreni, sono stretti e ravvicinati, e quindi destano più di una perplessità sulla qualità stessa delle indagini che dovranno essere svolte, e sul risultato finale;

per rispettare la tempistica prevista dal decreto in esame, è evidente che la metodologia di indagine che verrà usata per la mappatura dei terreni agricoli si baserà quasi esclusivamente su « indagini indirette » e dati pregressi, e poco o nulla su indagini dirette sui terreni attraverso attività di caratterizzazione. Infatti, lo stesso articolo 1, comma 1, del decreto in esame, fa esplicito riferimento al telerilevamento, quale strumento (principale) di indagine per pervenire a una mappatura delle aree agricole inquinate;

è chiaro che se si vuole realmente verificare a fondo lo stato di contaminazione dei terreni campani è necessaria un'altra metodologia, ossia quella basata principalmente su un programma di « indagini dirette » sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi,

impegna il Governo

a prevedere, a integrazione delle previste attività di mappatura dei terreni agricoli inquinati svolte principalmente, per motivi di urgenza ambientale e sanitaria, con metodologie « indirette », un programma di « indagini dirette » sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di quelle previste dal provvedimento in esame, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale).

9/1885/**50**. Zan, Zaratti, Pellegrino, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta.

La Camera:

premesso che:

da anni le popolazioni locali, le associazioni ambientaliste, numerosi amministratori locali si battono affinché si riconosca che l'area posta in contrada Martucci, in Agro di Conversano e al confine con il Comune di Mola di Bari, non è idonea ad ospitare discariche, perché è caratterizzata dalla presenza di numerose doline o vore (fenomeni carsici tipici di quel territorio che prendono la forma di profondi imbuti che fanno defluire velocemente nel sottosuolo le acque delle piogge e ovviamente il percolato dei rifiuti);

le continue denunce e le rivelazioni di alcuni *ex* dipendenti della « Lombardi ecologia s.r.l. » hanno portato la Procura



di Bari ad effettuare accertamenti e ad emanare un « Decreto di sequestro penale preventivo, senza facoltà d'uso, delle vasche di servizio e soccorso al servizio del centro di raccolta RSU del Bacino BA/5 ubicato in Conversano, in contrada Martucci e di tutto il sito corrispondente alla discarica non più in esercizio »;

in un successivo comunicato stampa la procura affermava: « vengono contestati i reati di omissione di atti d'ufficio, falso, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, diverse violazioni dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del decreto legislativo n. 231 del 2011 inerente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Le articolate indagini fondate su complesse operazioni di scavo e di campionatura e di analisi oggetto di consulenza tecnica, ampiamente documentate con rilievi tecnici (video e fotografici), su intercettazioni telefoniche e su riscontri documentali e testimoniali hanno consentito di accertare: a) la strutturale inidoneità morfologica del sito di contrada Martucci; b) la fraudolenta realizzazione delle vasche di servizio e soccorso all'impianto realizzate senza il previsto strato d'argilla, le gravi lesioni al manto in HDPE; c) omessi controlli durante le procedure di collaudo nonché predisposizione di campionatura *ad hoc* per ottenere risultati scientifici corrispondenti alla normativa; d) il conferimento di tipologie di rifiuti non autorizzati anche pericolosi; e) la non corretta biostabilizzazione del rifiuto; f) la grave ed illecita situazione della vecchia discarica (contigua alla nuova) nella quale vi sono stati illeciti abbancamenti e dalla quale vi sono pericolose percolazioni ed emissioni gassose derivanti da fermentazioni tossiche »;

già nel provvedimento di sequestro veniva confermata « la presenza di vore (...). Quanto riscontrato evidenzia la possibile presenza di rischio di contaminazione delle acque di falda a causa della diretta comunicazione del percolato di discarica attraverso i predetti punti di comunicazione (vore e doline) »;

la presenza di simili formazioni carsiche è confermata nella relazione geologica e geotecnica allegata agli atti del procedimento attualmente in corso per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto complesso di trattamento dei rifiuti con discarica di servizio/ soccorso a servizio del Bacino Bari 5 realizzato in contrada Martucci;

tanto è vero il comitato tecnico provinciale, in data 12 marzo 2013, in seguito alla lettura della stessa relazione ha affermato che « l'intervento non è coerente con le prescrizioni di normativa ». Infatti il decreto legislativo n. 36 del 2003 afferma che le discariche non vanno ubicate « in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale » (punto 2.1 dell'allegato 1);

negli scavi in discarica e nei terreni limitrofi, effettuati dai carabinieri del NOE insieme ai tecnici dell'ARPA, è emersa una drammatica realtà; la presenza di enormi quantità di rifiuti sotterrati in passato nelle contrade Pozzovivo e San Vincenzo, a Mola, e Martucci, tra Mola e Conversano;

tra questi rifiuti, così come riportato dagli organi di stampa sono stati rinvenuti: amianto, plastiche, lamiere d'auto, resti di medicinali, carcasse di animali, materiale elettrici ed elettronici, rifiuti cimiteriali e scarti industriali;

l'origine di questi scavi abusivi sarebbe da addebitare ad un'ordinanza sindacale, firmata nell'ottobre del 1990, dal sindaco *pro tempore*, che così recitava: « stante l'impossibilità, da parte della Lombardi Ecologia di avviare alla discarica di sua proprietà in Contrada Martucci i rifiuti solidi urbani raccolti in questo Comune, a seguito di ordinanza del Sindaco di Conversano di chiusura della stessa, vista l'urgenza e la necessità, ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, di smaltire i rifiuti solidi urbani prodotti in questo Comune... ordina alla Ditta Lombardi Ecologia di provvedere al deposito momentaneo in Agro di Mola di

Bari Contrada Pozzovivo, nel terreno di proprietà della stessa »;

il dubbio che giustamente assilla tutta la popolazione è per quale motivo questi rifiuti sono rimasti lì sotterrati per oltre 22 anni senza che vi sia stato nessun intervento pubblico atto a sanare tale situazione e soprattutto chi può assicurare che non vi sia la presenza di rifiuti speciali e pericolosi;

la discarica, nata nel 1982 dopo aver sanato la propria posizione di discarica abusiva, fu autorizzata pubblicamente nel 1986 come « Lombardi Ecologia S.r.l. »;

addirittura nel novembre 1990, l'allora sindaco di Conversano emise ordinanza di chiusura della discarica, dopo accertamenti dell'UTC, a causa del completo esaurimento dei quattro ettari autorizzati;

i ricorsi dei gestori furono rigettati prima dal TAR Puglia e poi dal Consiglio di Stato;

nonostante la protesta dell'intera cittadina, nel 1994 venne concessa l'apertura provvisoria della discarica Martucci (I lotto), gestita dalla suddetta Lombardi, concedendo l'apertura due anni dopo di un altro lotto (il III) a causa dell'emergenza del « ciclo dei rifiuti »;

la discarica è arrivata ad interessare oltre 20 ettari superando le mille tonnellate al giorno di rifiuti provenienti da ogni parte dell'Italia senza le necessarie precauzioni previste dalla legge per lo smaltimento dei rifiuti in discarica;

il comitato « riprendiamoci il futuro » di Conversano, il circolo di Legambiente di Mola, « i Capodieci, dalla campagna al mare » e il comitato « Chiudiamo la discarica », che si battono per la chiusura definitiva della discarica e per porre fine al disastro ambientale ivi prodotto, hanno rivolto un appello ai consiglieri regionali della Puglia chiedendo di stralciare l'area della Contrada Martucci, in Agro di Conversano, dal PRGU (piano regionale gestione rifiuti urbani);

tutto ciò è determinato anche dai ritardi in Puglia in merito alla raccolta differenziata, con pochissimi casi di eccellenza di piccoli e medi comuni dove si è avviata la raccolta domiciliare con ottimi risultati, ma ciò non può pesare ingiustamente sugli abitanti della regione;

infine, va ricordato, che la contrada in questione ricade nel territorio della Dop (denominazione di origine protetta) dell'olio extravergine di oliva Terra di Bari, nonché in quello del marchio IGP (indicazione geografica protetta) per l'uva di Puglia, produzioni eccellenti che rischiano di collassare per via della presenza di tale discarica,

impegna il Governo

a verificare la possibilità:

a) di convocare, nell'ambito delle proprie competenze, un tavolo tra tutte le parti istituzionali coinvolte per trovare una soluzione condivisa a salvaguardia del territorio e delle popolazioni locali;

b) di inserire, stante oltretutto i risultati sin qui raggiunti dalle verifiche effettuate dalle Forze dell'ordine su preciso mandato della procura di Bari, l'area in oggetto, soprattutto per i lotti sin qui chiusi rispetto ai quali la regione Puglia ha declinato ogni tipo di responsabilità, tra i siti da bonificare di interesse nazionale a salvaguardia della salute pubblica;

c) di accertare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, gli eventuali danni nei confronti dei prodotti agroalimentari nelle aree contigue alla discarica e come si intenda, nel caso, intervenire per mettere in sicurezza tutto il territorio interessato;

d) di effettuare, attraverso l'Istituto superiore di sanità, un'indagine epidemiologica aggiornata sugli eventuali effetti nocivi della discarica sulla salute dei cittadini che denunciano il forte e ingiustificato aumento di patologie gravi nel corso degli anni tra le popolazioni locali;

e) di effettuare uno *screening*, nel raggio di almeno 15 chilometri, per veri-

ficare l'inquinamento delle falde acquifere e per verificare eventuali depositi di sostanze tossiche e nocive abusivamente stoccate.

9/1885/**51**. Di Gioia

La Camera,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame prevede la presentazione, da parte degli enti preposti all'attività di svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di due diverse relazioni ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

la prima relazione, da presentare entro 60 giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale;

entro 30 giorni dalla presentazione di tale relazione, e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche;

in tal caso, nei successivi 90 giorni, gli enti preposti presentano una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine,

impegna il Governo

ad inserire, tra gli altri terreni da sottoporre ad indagini tecniche, quelli ricadenti nei comuni di San Vitaliano, Tufino e Visciano, per ragioni di omogeneità terri-

toriale, in quanto confinanti con uno o più comuni i cui terreni sono indicati come oggetto di interventi prioritari.

9/1885/**52**. Manfredi, Rostan.

La Camera,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame consente agli enti preposti allo svolgimento delle analisi tecniche sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura di avvalersi della collaborazione di vari soggetti, tra cui organismi scientifici ed enti di ricerca,

impegna il Governo

ad utilizzare prioritariamente i dipartimenti universitari e gli enti di ricerca competenti in materia di ambiente, agraria e sanità della regione Campania, essendo già in essere convenzioni in materia con alcuni di essi e con gli enti locali, al fine di razionalizzare i costi e favorire una velocizzazione delle operazioni scientifiche richieste.

9/1885/**53**. Tino Iannuzzi, Manfredi, Russo, Castiello, Rostan.

PAGINA BIANCA

€ 4,40



\*17ORD0000370\*